

conoscenza della partecipazione, alla medesima procedura di affidamento, di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una situazione di controllo.

Nel caso in cui si dichiara che si è a conoscenza della partecipazione di soggetti che si trovano in una situazione di controllo, è stato eliminato l'onere (a carico dei medesimi concorrenti) di presentazione della busta contenente gli elementi utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta.

Si rammenta quanto specificato dalla giurisprudenza secondo cui eventuali comunanze a livello strutturale sono di per sé insufficienti a dimostrare la sussistenza di un collegamento sostanziale; esse possono considerarsi degli indici che necessitano dell'espletamento di un'ulteriore verifica tendente ad accertare l'impatto concreto degli stessi sul comportamento tenuto nell'ambito della gara, in particolare ai fini di stabilire la riconducibilità ad un unico centro decisionale delle offerte presentate. La predetta verifica che non può prescindere dall'esame del contenuto sostanziale delle offerte e presuppone, dunque, l'apertura delle buste contenenti l'offerta, come richiesto ora espressamente dal legislatore (*cf.* Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza n. 844 del 17 febbraio 2012; Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza n. 247 del 25 gennaio 2010; Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza n. 1120 del 16 febbraio 2010).

10. Modifiche apportate al comma 1-bis dell'articolo 38.

L'art. 38, comma 1-bis, del Codice, inserito dalla legge n. 94/2009, prevede l'esonero dalle cause di esclusione dell'art. 38 per le aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'art. 12-sexies, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito in legge dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o della legge 31 maggio 1965, n. 575 (ora artt. 20 e 24 del d.lgs. n. 159/2011), ed affidate ad un custode o ad un amministratore giudiziario.

La novella introdotta con la legge n. 106/2011 ha circoscritto l'esonero dalle cause di esclusione, limitandone l'inoperatività a quelle riferite al periodo precedente il citato affidamento. Pertanto, le cause di esclusione che ricorrono dopo l'affidamento dell'azienda o della società confiscata o sequestrata al custode o all'amministratore giudiziario, sono irrilevanti se riferite al periodo anteriore al suddetto affidamento. Diventano rilevanti, invece, se riferite al periodo successivo. La finalità perseguita dal legislatore è quella di reinserire l'azienda sequestrata o confiscata nel circuito delle gare pubbliche, con sanatoria dei fatti pregressi, ma non con esonero a tempo indeterminato, come risultava dalla formulazione precedente.

Sulla base di quanto sopra considerato il Consiglio adotta la presente determinazione.

Il Presidente: SANTORO

Il Relatore: CALANDRA

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data: 11 giugno 2012.

Il segretario: ESPOSITO

12A06767

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 23 marzo 2012.

Assegnazione di risorse al «Nodo di Torino e accessibilità ferroviaria: opere di prima fase - Stazione di Rebaudengo».
(Deliberazione n. 22/2012).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA


Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443 (c.d. «legge obiettivo»), che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e s.m.i., che all'art. 32, comma 1, istituisce nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il «Fondo infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo a opere di interesse strategico», con una dotazione di 930 milioni per l'anno 2012 e 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2013 al 2016 e che stabilisce che le risorse del Fondo sono assegnate dal CIPE, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» che, all'art. 11, dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un Codice unico di progetto (CUP);

Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, che reca un piano straordinario contro la mafia, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia e che, tra l'altro, definisce le sanzioni applicabili in caso di inosservanza degli obblighi previsti dalla legge stessa, tra cui la mancata apposizione del CUP sugli strumenti di pagamento;

Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e recante «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici», che all'art. 41, comma 4, come modificato dall'art. 22, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, prevede che le delibere assunte da questo Comitato relativamente ai progetti e ai programmi d'intervento pubblico siano formalizzate e trasmesse al Presidente del Consiglio dei Ministri per la firma entro trenta giorni decorrenti dalla seduta in cui le delibere stesse vengono assunte;



Vista la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (*Gazzetta Ufficiale* n. 87/2003, errata corrige in *Gazzetta Ufficiale* n. 140/2003), con la quale questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP, che deve essere richiesto dai soggetti responsabili di cui al punto 1.4 della delibera stessa;

Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 24 (*Gazzetta Ufficiale* n. 276/2004), con la quale questo Comitato ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti di investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

Vista la delibera 18 novembre 2010, n. 81 (*Gazzetta Ufficiale* n. 95/2011), con la quale questo Comitato ha espresso parere favorevole sull'8° Allegato infrastrutturale alla Decisione di finanza pubblica (DFP) per gli anni 2011-2013, che include, nella tabella 1 «Programma infrastrutture strategiche aggiornamento 2010», è inclusa l'infrastruttura «Nodo di Torino e accessibilità ferroviaria: opere di prima fase»;

Viste le note 5 marzo 2012, n. 9071, 16 marzo 2012, n. 11007, e 21 marzo 2012, n. 11493, con le quali il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha chiesto l'inserimento all'ordine del giorno della prima seduta utile di questo Comitato di una assegnazione di 20 milioni di euro per l'intervento in esame, a valere sulle risorse di cui all'art. 32, comma 1, del citato decreto legge n. 98/2011;

Valutato quanto segnalato dal Ministero dell'economia e delle finanze, Ragioneria generale dello Stato con nota n. 24172 del 21 marzo 2012, in ordine al criterio prudenziale nell'utilizzo delle residue disponibilità del Fondo infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo a opere di interesse strategico e ritenuto comunque opportuno procedere alla copertura finanziaria di un'opera che riveste un ruolo strategico nell'ambito del Sistema ferroviario metropolitano torinese, anche in relazione alle opere prioritarie di prima fase legate alla «Nuova linea Torino - Lione»;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 13 maggio 2010, n. 58);

Vista la nota 22 marzo 2012, n. 1229, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato, contenente le valutazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze;

Prende atto

delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed in particolare:

che la realizzazione del collegamento della ferrovia Torino - Ceres con il Passante ferroviario di Torino in corrispondenza della stazione di Rebaudengo riveste un ruolo strategico nell'ambito del Sistema ferroviario metropolitano, anche in relazione alle opere prioritarie di prima fase legate alla «Nuova linea Torino - Lione»;

che il costo dell'opera è pari a 162 milioni di euro e che con nota 21 marzo 2012, n. 6414/SB0100/145, la regione Piemonte ha comunicato l'impegno a garantire il finanziamento dell'opera per un importo pari a 142 milioni di euro a valere sulle risorse del Programma attuativo regionale 2007-2013 finanziato dal Fondo per lo sviluppo e la coesione istituito ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo n. 88/2011;

che, in particolare, il citato Programma attuativo regionale prevede all'asse III «Riqualificazione territoriale» la linea d'azione 3.3 «Reti infrastrutturali e logistica» che comprende l'intervento in oggetto nell'ambito del Sistema ferroviario metropolitano;

che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti chiede l'assegnazione di 20 milioni di euro a valere sulle risorse recate dall'art. 32, comma 1, del richiamato decreto legge n. 98/2011 al fine di coprire il fabbisogno finanziario residuo dell'opera.

Delibera:

1. Per la realizzazione della interconnessione tra la ferrovia Torino - Ceres e il Passante ferroviario di Torino in corrispondenza della stazione di Rebaudengo, è disposta a favore del soggetto aggiudicatore dell'intervento, Società di committenza regionale S.p.A. Piemonte, di l'assegnazione di euro 20.000.000 a valere sulle risorse di cui all'art. 32, comma 1, del decreto legge n. 98/2011, secondo la seguente articolazione temporale: 3 milioni per il 2012, 2 milioni per il 2013, 3 milioni per il 2014, 12 per il 2015.

2. Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera, il soggetto aggiudicatore è tenuto a richiedere il CUP per l'opera all'esame; esso, ai sensi della delibera n. 24/2004 citata nelle premesse, dovrà essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante l'opera di cui alla presente delibera.

Roma, 23 marzo 2012

Il Presidente: MONTI

Il Segretario: BARCA

Registrato alla Corte dei conti l'8 giugno 2012
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registro n. 6, Economie e finanze, foglio n. 117

12A06833

